

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO RUBINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Gori Silvano (gruppo i democratici)	17
Senatori Marchetti ed altri: Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (Approvata dalla 10ª Commissione permanente del Senato) (2478);		Graticola Claudio (gruppo lega nord)	17
Brunale ed altri: Modifiche all'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (904)	15	Molinaro Paolo (gruppo forza Italia)	16
Rubino Alessandro, <i>Presidente</i>	15, 16, 17	Nocera Luigi (gruppo CCD)	17
Brunale Giovanni (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	15	Zanetti Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ..	16
Carli Carlo (gruppo progressisti-federativo)	16	Sostituzioni:	
		Rubino Alessandro, <i>Presidente</i>	15
		Votazione nominale:	
		Rubino Alessandro, <i>Presidente</i>	17
		ALLEGATO: Articolo unico della proposta di legge n. 2478	20

La seduta comincia alle 16,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Domenici, Raffaelli e Recocchi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Brunale, Vigni e Stampa.

Discussione delle proposte di legge senatori Marchetti ed altri: Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (Approvata dalla 10^a Commissione permanente del Senato) (2478); Brunale ed altri: Modifiche all'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei senatori Marchetti, Carpi, Fagni e Fischetti: « Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche », già approvata dalla 10^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 maggio 1995; e dei deputati Brunale, Vigni, Berlinguer, Mussi, Tattarini, Domenici, Carli, Turci, Campatelli, Bracci Marinai, Vannoni, Galileo Guidi, Biricotti, Gianfranco Rastrelli, Innocenti, Diana, Amici, La Cerra, Pecoraro Scanio e Scermino: « Mo-

difiche all'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Brunale ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BRUNALE, Relatore. Signor presidente il provvedimento di cui ci stiamo occupando è stato già esaminato in sede referente dalla Commissione attività produttive, che successivamente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa. Si tratta della disciplina, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, recante modifiche ed integrazioni della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche. L'articolo 17 della legge n. 896 fissa l'ammontare dei canoni e dei contributi che i titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione, nonché l'ENEL o gli altri soggetti utilizzatori di risorse geotermiche devono corrispondere ai comuni ed alle regioni che ospitano sul proprio territorio queste attività produttive. Tali somme dovrebbero essere destinate principalmente alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti ed al riassetto e sviluppo socio-economico delle aree indicate dalla stessa legge.

Il provvedimento oggi in discussione consta di un articolo unico, il quale al comma 1 prevede sostanzialmente il raddoppio delle quote previste dal citato articolo 17, passando da 0,5 ad 1 lira da corrispondere ai comuni ed alle regioni - nei cui territori sono comprese queste attività - per ogni kilowattora prodotto nel campo

geotermico. Con il comma 2, inoltre, si stabilisce che i suddetti contributi siano aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL (e non, quindi, per un importo correlato all'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT).

In conclusione raccomando l'approvazione definitiva del provvedimento in esame.

GIOVANNI ZANETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor presidente, durante la discussione svoltasi in questa Commissione in sede referente ricorderete che il Governo aveva manifestato qualche perplessità su taluni aspetti contenuti nel provvedimento.

In particolare era stato rilevato che uno degli obiettivi del piano energetico nazionale e delle relative leggi di attuazione era l'incentivazione del ricorso alla fonte geotermica a fini di produzione elettrica, aspetto - questo - valorizzato dalle disposizioni che promuovono l'uso di fonti rinnovabili di energia (come, per esempio, la legge n. 10 del 1991 ed il provvedimento CIP n. 6 del 1992). Inoltre le misure previste nel provvedimento costituivano un aggravio per i bilanci dell'ENEL e non pareva opportuno assoggettare l'Ente a nuovi oneri di carattere sociale - che sono sostanzialmente estranei alla sua attività di produzione - soprattutto nell'attuale delicata fase di avvio della privatizzazione.

Il Governo non disconosce oggi i rilievi mossi in precedenza, tuttavia considera che gli oneri annui aggiuntivi che verrebbero a gravare sull'ENEL sono sostanzialmente di entità modesta, stimabili globalmente in circa 3 miliardi di lire. Inoltre dall'approvazione del provvedimento potrebbe scaturire una conseguenza positiva, cioè un effetto di incentivazione nei confronti degli enti locali, che a volte dimostrano contrarietà all'insediamento di simili attività produttive per timore di irreversibili danni ambientali.

In quest'ottica, tenendo anche conto del fatto che - come è stato sottolineato

dal relatore - i meccanismi di adeguamento dell'entità del contributo sono stati ancorati all'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL, il Governo ritiene che le perplessità manifestate in precedenza, pur conservando in linea di massima una propria oggettiva validità, possano essere superabili a fronte degli ulteriori approfondimenti che ci hanno consentito di inquadrare con maggiore precisione l'entità del problema e che, dunque, il provvedimento possa essere approvato in via definitiva da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo di adottare come testo base la proposta di legge n. 2478, già approvata dalla 10^a Commissione permanente del Senato.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico (avverto che il testo della proposta di legge sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna).

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale al termine della seduta.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO CARLI. Signor presidente, nell'esprimere apprezzamento per il valido contributo offerto dal relatore, preannuncio il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo. Giunge così a compimento il lavoro svolto dal Senato e dalla stessa Commissione attività produttive della Camera: mi sembra di poter dire che i tempi di esame siano stati relativamente ristretti e che un precedente del genere possa costituire un valido esempio anche per altri provvedimenti che da tempo attendono l'approvazione del Parlamento.

PAOLO MOLINARO. Anche il gruppo di forza Italia si associa al parere favore-

vole già espresso sul provvedimento, complimentandosi con il relatore per il lavoro svolto. Trattandosi di un contributo finalizzato al miglioramento della condizione degli enti locali, non possiamo non essere d'accordo e preannunciamo quindi il nostro voto favorevole.

CLAUDIO GRATICOLA. Il gruppo della lega nord esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Senato e soprattutto per il metodo celere che è stato seguito, auspicando che esso possa essere adottato anche in futuro. Voteremo pertanto a favore del provvedimento.

LUIGI NOCERA. Il centro cristiano democratico si associa alle considerazioni svolte dai colleghi ed annuncia il proprio voto favorevole.

SILVANO GORI. Anche il gruppo dei democratici voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Marchetti ed altri: « Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche » (*Approvata dalla 10^a Commissione permanente del Senato*) (2478):

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Hanno votato sì 28

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 904.

Hanno votato sì: Acierno, Aloisio, Arrighini, Brunale, Carli, Galdelli, Ghiroldi, Gori, Graticola, Gritta Grainer, Leonardelli, Lombardo, Manzini, Mele, Molinaro, Nocera, Pinto, Porta, Rizza, Rubino, Saonara, Servodio, Settimi, Sitra, Stampa, Travaglia, Vigni e Viviani.

La seduta termina alle 16,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 26 ottobre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
SENATORI MARCHETTI E ALTRI (S. 372) N. 2478**

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

« *b)* una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione ».

2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.